



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2038/2013, presentata da J.W., cittadino polacco, sull'inquinamento causato da un allevamento di visoni e volpi

1. Sintesi della petizione

Nella zona in cui vive il firmatario sono in corso i lavori di costruzione di un allevamento di visoni e volpi. L'allevamento sarà situato nelle immediate vicinanze di edifici residenziali. Il firmatario afferma che l'azienda costruttrice non dispone di permessi di costruzione validi e che le autorità locali ignorano l'impatto del progetto sull'ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

L'allevamento di animali da pelliccia nell'Unione europea è soggetto alle condizioni generali stabilite nel diritto dell'UE per quanto riguarda, ad esempio, la tutela della qualità dell'acqua, o le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

La direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) contiene la procedura amministrativa utilizzata per individuare e affrontare gli impatti ambientali significativi di un progetto. La direttiva VIA è attuata nel diritto polacco attraverso il regolamento del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2010 sui tipi di progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente. Tale regolamento elenca le categorie di progetti che potrebbero avere un impatto significativo sull'ambiente e, di conseguenza, per i quali può

essere richiesta una valutazione dell'impatto ambientale (nonché consultazioni pubbliche). Stando all'articolo 3(1)(103) del regolamento, l'allevamento di animali, costituito da 40 unità o oltre e ubicato a meno di 100 metri da aree residenziali o in aree naturali protette è un progetto suscettibile di avere un effetto significativo sull'ambiente. Il firmatario non fornisce alcuna prova del fatto che il numero degli animali è superiore a 40 unità, che è al di sotto della soglia fissata dal regolamento.

Conclusione

Occorre osservare che per tali situazioni la direttiva VIA garantisce l'accesso a una procedura di esame dinanzi a un tribunale nazionale per impugnare la legittimità sostanziale o procedurale delle decisioni soggette alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di stabilire alcuna violazione del diritto dell'UE.